

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BITONCI, CAVANDOLI, GUSMEROLI, BAGNAI, BARABOTTI, BISA,
BOF, CARLONI, CATTOI, CECCHETTI, FURGIUELE, IEZZI, LOIZZO,
NISINI, PANIZZUT, PRETTO, ZIELLO, ZINZI**

Modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'introduzione di un'area esente da tassazione, nonché delega al Governo per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di intervenire in maniera organica per una riforma del sistema tributario italiano richiede anche una preventiva analisi dei tanti irrisolti problemi di carattere sociale, economico e produttivo che tale sistema ha generato nel corso degli ultimi decenni.

Tra le criticità del nostro sistema tributario sono sicuramente da annoverare l'alto livello di tassazione, l'elevato carico fiscale e contributivo sul lavoro, la complessità delle regole e degli adempimenti tributari e, purtroppo, l'evasione fiscale che ne deriva. La crisi pandemica prodotta dal COVID-19 e quella economica derivante dal conflitto russo-ucraino, poi, non hanno fatto altro che acuire ancora di più le difficoltà

e la complessità del rapporto tra il fisco e i contribuenti.

Al momento vi sono quattro scaglioni di reddito con le seguenti aliquote, stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: fino a 15.000 euro, 23 per cento; oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, 25 per cento; oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, 35 per cento; oltre 50.000, 43 per cento. La progressività dell'imposta è quindi garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e di deduzioni, stratificatosi nel tempo e oggi in parte anacronistico. A tale sistema si aggiungono poi le addizionali regionali e comunali all'imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF), che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini dichiarativi.

Occorre altresì tenere conto che da anni viene chiesto al legislatore un riordino delle esenzioni e dei regimi preferenziali al fine di alleggerire l'incidenza delle cosiddette « spese fiscali » o *tax expenditures* sul nostro sistema tributario. Infatti, sulla determinazione dell'imposta dovuta incide in misura significativa un variegato insieme di deduzioni e di detrazioni (diverse da quelle specifiche per tipologia di reddito e per carichi familiari) riconosciute a platee variabili di contribuenti a seconda del tipo e dell'ambito di applicazione, che si sono stratificate nel tempo con finalità tra loro molto diverse. Ne consegue che negli ultimi anni la tendenza è stata quella di un incremento del peso delle detrazioni piuttosto che di una loro riduzione.

In dieci anni l'ammontare totale annuo degli incentivi erogati attraverso detrazioni dall'IRPEF è triplicato, passando dai 2,6 miliardi di euro del 2008 agli oltre 8,4 miliardi di euro del 2018, causando nel decennio una perdita di gettito di circa 56 miliardi di euro.

Con la presente proposta di legge, quindi, si intende rimodulare le aliquote per scaglioni di reddito previste dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 introducendo tre aliquote *flat* e, contemporaneamente, procedere a un riordino delle *tax expenditures* coordinato da un monito-

raggio che consenta di individuare gli effetti fiscali per una corretta distribuzione negli scaglioni *flat*.

A completamento di tali disposizioni, si prevede l'istituzione di una *no tax area* comune per le diverse tipologie di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, diretta a esentare integralmente dal prelievo fiscale la quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, aumentando la soglia della *no tax area* attuale ed escludendo l'applicazione di deduzioni e detrazioni.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, ridefinisce le aliquote per scaglioni di reddito: fino a 10.000 euro, 0 per cento (*no tax area*); oltre 10.000 euro e fino a 35.000 euro, 15 per cento; oltre 35.000 euro e fino a 80.000 euro, 25 per cento; oltre 80.000 euro, 40 per cento. L'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, prevedendo il monitoraggio dei loro effetti fiscali al fine di garantirne la corretta distribuzione tra i diversi scaglioni di reddito, nonché l'introduzione di un'area esente da tassazione per le diverse tipologie di reddito da lavoro dipendente, da pensione o da lavoro autonomo, e la semplificazione e la revisione delle micro-agevolazioni attualmente in vigore. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scaglioni e di aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 35.000 euro, 15 per cento;

c) oltre 35.000 euro e fino a 80.000 euro, 25 per cento;

d) oltre 80.000 euro, 40 per cento ».

Art. 2.

(Delega al Governo per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, di quelli di cui agli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione, uno o più decreti legislativi per il riordino delle deduzioni e delle detrazioni fiscali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino del sistema delle spese fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, con la previsione di un effettivo monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni adottate, al fine di garan-

tire la corretta distribuzione degli effetti tra i diversi scaglioni di reddito;

b) introduzione di un'area esente da tassazione, applicabile ai diversi tipi di reddito di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e di lavoro autonomo, prevedendo l'esenzione totale della quota di reddito necessaria per i bisogni primari della persona e del suo nucleo familiare, comunque non inferiore a 10.000 euro annui per ciascun soggetto passivo di imposta, alla quale non si applicano le deduzioni e le detrazioni;

c) semplificazione e revisione delle micro-agevolazioni in vigore;

d) revisione e riclassificazione delle agevolazioni fiscali esistenti che si sovrappongono con altre misure agevolative di natura non tributaria.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 4.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi di parte corrente di competenza e di cassa iscritti, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nel programma « Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali » nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

